

IFEL PDF

IFEL PDF

26/11/2010 Corriere della Sera - NAZIONALE «Tassare meno il lavoro, più le rendite»	4
26/11/2010 Finanza e Mercati Sì dei commercialisti a Tremonti «Il decalogo della riforma fiscale»	6
26/11/2010 Il Giornale - Nazionale Comuni secessionisti, al via 10 referendum	7
26/11/2010 Il Giornale - Nazionale Sviluppo e infrastrutture, pronti 80 miliardi per il Sud	8
26/11/2010 Il Sole 24 Ore Respinto il ricorso dell'unione segretari	9
26/11/2010 ItaliaOggi Carta delle autonomie da rifare	10
26/11/2010 ItaliaOggi Lo Scaffale degli Enti Locali	13
26/11/2010 ItaliaOggi Pagamenti tardivi, regioni da tutelare	14
26/11/2010 ItaliaOggi Progressioni bandite	15
26/11/2010 ItaliaOggi Il tetto agli aumenti blocca tutto	16
26/11/2010 ItaliaOggi Montagna, parla la regione	17
26/11/2010 ItaliaOggi Legittimo estendere la riforma a regioni e autonomie	18
26/11/2010 ItaliaOggi Manager a termine, vale la Brunetta	20
26/11/2010 ItaliaOggi Regolamento per gli incarichi agli esterni	21

26/11/2010 ItaliaOggi	22
Fabbisogni, c'è posta per i sindaci	
26/11/2010 ItaliaOggi	23
Tarsu, case e alberghi pari sono	
26/11/2010 ItaliaOggi	24
Regioni, ha il fiato corto l'autonomia finanziaria	
26/11/2010 ItaliaOggi	25
La cedolare secca premia i redditi alti	
26/11/2010 ItaliaOggi	26
Un bollino blu per l'estimo e le valutazioni immobiliari	
26/11/2010 La Padania	27
Cota al lavoro per anticipare il Federalismo fiscale	
26/11/2010 La Stampa - NAZIONALE	28
IL FEDERALISMO NON E' FALLITO	
26/11/2010 Libero - Nazionale	29
«Federalismo ineludibile Servirà all'Italia per rimanere unita»	
26/11/2010 MF	30
La nuova Ici farà ricca la Capitale	

IFEL PDF

23 articoli

La proposta Il tavolo convocato da Tremonti. Siciliotti: dalla riforma non soltanto gettito, ma più equità e semplificazione

«Tassare meno il lavoro, più le rendite»

Il manifesto dei commercialisti: «Spostare il prelievo dai redditi ai patrimoni, via l'Irap»

Mario Sensini

ROMA - «In Italia non conviene lavorare, conviene possedere. E se proprio si lavora, allora conviene non dichiarare». Chiamati per ultimi al tavolo delle parti sociali voluto dal governo per discutere la riforma fiscale, i commercialisti arrivano per primi a mettere nero su bianco le proposte. Chiedendo il riequilibrio della tassazione tra redditi patrimoniali e da lavoro, un'amministrazione fiscale meno vessatoria verso i contribuenti che eviti la deriva verso un «sistema di polizia fiscale», la riforma della giustizia tributaria, più impegno nella lotta all'evasione con il potenziamento del redditometro. Poi l'abolizione dell'Irap, il ripristino degli incentivi fiscali per la capitalizzazione delle imprese, un'Autorità fiscale indipendente dal governo. Ma soprattutto i commercialisti pongono un problema di metodo nell'affrontare la riforma fiscale: un vero confronto politico tra maggioranza e opposizione. Per evitare che, come è successo negli ultimi quindici anni, ogni riforma varata venga smontata dal governo successivo.

«Serve un percorso condiviso non solo tra governo, sindacati, piccole e grandi imprese e ordini professionali, ma anche un reale confronto tra maggioranza e opposizione, per evitare che ciò che viene fatto dall'una non venga poi smontato pezzo a pezzo dall'altra come accaduto in questi anni di scellerato bipolarismo fiscale», si legge nel documento approvato ieri dal Consiglio dei dottori commercialisti. A loro avviso la riforma fiscale dovrà avere precisi obiettivi sociali ed economici e questi dovranno prevalere rispetto agli effetti sul gettito, immaginando un percorso di semplificazione e miglior distribuzione del carico fiscale che consenta anche interventi immediati ed escluda categoricamente ricorsi a sanatorie fiscali. Il primo obiettivo, secondo i commercialisti, deve essere quello di garantire regole certe per ripristinare la fiducia nel rapporto tra fisco e contribuenti. Elevando a norma di rango costituzionale lo Statuto dei contribuenti, ma anche creando un'autorità indipendente incaricata di valutare l'impatto dell'introduzione di nuove norme fiscali, sia nell'ottica del gettito, che dell'analisi costi-benefici. La seconda direttrice d'azione dev'essere invece il rafforzamento della lotta all'evasione, ma «nella garanzia di giustizia». Il redditometro, che compara redditi e tenore di vita dei contribuenti, è lo strumento giusto, ma non deve essere «snaturato in una sorta di studi di settore per famiglie». E soprattutto il fisco non può immaginare di risolvere il problema di efficienza «solo potenziando in modo sistematico la riscossione coattiva delle imposte come avvenuto in questi ultimi quindici anni, perché così si gettano le basi per un sistema di polizia fiscale e non per uno Stato di diritto». Ed ecco, infine, le proposte per un fisco più equo. Innanzitutto l'abolizione dell'Irap, che a parità di reddito penalizza le imprese che danno più lavoro. Poi il riequilibrio tra imposizione sul lavoro e sulle rendite finanziarie. La progressività Irpef non è tarata sul reddito ma sull'evasione: a partire da 28 mila euro scatta un prelievo di del 38%, più addizionali ed eventuale Irap, ma gli unici redditi che subiscono questo sanguinoso prelievo sono quelli di lavoro». Per cui oggi chi guadagna 150 mila euro l'anno lavorando, è tassato al 38,45%, chi ne ottiene 150 mila (investendo, per esempio, al 3% 5 milioni di euro) paga solo il 12,5%. «Il nostro sistema fiscale - concludono i commercialisti - trasmette un messaggio cristallino: lavorare non conviene. E se proprio si deve lavorare, conviene evadere».

RIPRODUZIONE RISERVATA

12,5%

Foto: il prelievo sui redditi da rendite finanziarie

Idee e riforma

Foto: Per l'Ordine dei dottori commercialisti, presieduto da Claudio Siciliotti (foto), la riforma fiscale dovrà avere precisi obiettivi sociali ed economici I punti Regole certe per rilanciare la fiducia 1 Trasferire lo Statuto

dei contribuenti nella Costituzione è solo il primo passo. Per i commercialisti sarebbe necessario creare un'Autorità indipendente per valutare gli effetti di ogni nuova norma fiscale sul gettito tributario e sul tessuto sociale ed economico del Paese. Si al redditometro, ma con più equità 2 Il redditometro, e quindi l'accertamento della capacità contributiva in base al tenore di vita, è lo strumento giusto. Ma occorre anche una riforma della giustizia tributaria, e non pensare soltanto al potenziamento della riscossione dei tributi come succede da quindici anni a questa parte. Via l'Irap, bonus per chi ricapitalizza 3 I commercialisti chiedono l'abrogazione dell'Irap, che penalizza le imprese che danno lavoro, il riequilibrio della tassazione tra i redditi da lavoro (troppo alta) e rendite finanziarie (troppo bassa). E occorre anche favorire la capitalizzazione delle imprese con incentivi. I rischi del federalismo fiscale 4 La riforma delle tasse dovrà anche preoccuparsi di correggere il tiro del federalismo fiscale. Secondo i commercialisti occorre evitare la proliferazione di tributi locali e regionali, mentre le basi imponibili devono continuare a essere definite a livello nazionale.

Sì dei commercialisti a Tremonti «Il decalogo della riforma fiscale»

Anche il presidente Siciliotti ai quattro Tavoli tecnici. Ma a cinque condizioni pregiudiziali (mai condoni) e con obiettivi chiari: lotta all'evasione, riequilibrio della tassazione, via l'Irap

Regole certe nei rapporti fisco-contribuenti, costituzionalizzando lo Statuto del contribuente, creando un'autorità indipendente e disciplinando i casi di «abuso del diritto»; lotta all'evasione sulla base del tenore di vita e della trasparenza finanziaria (perseguendo i paradisi fiscali), purché sia riformata anche la giustizia tributaria, affidata a uomini realmente competenti sul piano professionale; equità del prelievo fiscale, con l'abrogazione dell'Irap, il riequilibrio tra redditi da lavoro e patrimoniali, la distinzione tra risparmio (specie se reinvestito in attività produttive) e accumulo speculativo; l'attuazione del federalismo fiscale, valorizzando l'autonomia finanziaria, non l'autonomia impositiva. Sono i dieci comandamenti dei dottori commercialisti per la riforma fiscale che verrà. Intanto, per sedersi ai quattro tavoli tecnici istituiti dal ministro Tremonti. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha fatto sapere che sì, parteciperà, e al massimo livello - il presidente Claudio Siciliotti (Bilancio pubblico), il capo dell'ufficio Studi del Consiglio nazionale, Enrico Zanetti (Economia «non osservata»), Gianpaolo Valente, segretario generale dell'Istituto di Ricerca dei commercialisti (Erosione fiscale) e il consigliere nazionale Roberto D'Imperio (Sovrapposizione) - ma non prima di aver indicato le linee d'azione e i dieci obiettivi fondamentali dei professionisti. Non solo, ci sono anche cinque condizioni pregiudiziali, ciò che la riforma non deve essere: non «priva dei presupposti sociali e politici per durare a lungo» e perciò sostanzialmente condivisa da maggioranza e opposizione, per evitare che venga subito smontata da una diversa maggioranza; le logiche di gettito non devono prevalere sugli obiettivi socio-economici di fondo; non deve essere un cantiere «tela di Penelope» (forse il pensiero è rivolto al federalismo fiscale), che in attesa della riforma impedisca interventi a favore delle famiglie, delle imprese e dei professionisti; non deve tralasciare la semplificazione normativa; e non deve essere il pretesto per nuovi condoni fiscali. Per quanto riguarda la lotta all'evasione, occorre dare priorità al nuovo redditometro (da perfezionare e informatizzare); la riscossione dei tributi deve essere una giusta preoccupazione, ma non l'unica e deve accompagnarsi ad una giustizia tributaria efficiente, perché «il sistema tributario deve funzionare anche quando il rapporto tra fisco e contribuenti sfocia in contenzioso». L'Irap è definita «imposta iniqua e distorsiva», e la sua eliminazione consentirebbe «di premiare fiscalmente le imprese che danno lavoro» (ma proprio in questi giorni Assonime ha ricordato gli elementi positivi dell'imposta, e i prelievi che essa ha sostituito). Infine, il federalismo: per i commercialisti «deve enfatizzare l'inversione dei flussi di cassa rispetto al potere di creare tributi». Ciò che conta, in sostanza, è la titolarità del gettito prodotto sul territorio, trasformando i trasferimenti erariali in entrate proprie.

VERSO LA NUOVA GEOGRAFIA DEL NORD

Comuni secessionisti, al via 10 referendum

I sindaci dei paesi piemontesi, lombardi e veneti che confinano con le Regioni e le Province autonome protestano contro il taglio dei fondi a loro destinati e lanciano la prima offensiva: vorremmo restare dove siamo, ma se il governo non ci ascolta ce ne andiamo
Vincenzo Pricolo

I Comuni «secessionisti» del Nord fanno un passo indietro: noi vorremmo restare nelle nostre Regioni. Ma arretrano per prendere più rincorsa: siccome non vogliamo morire né fare i gabellieri al posto di un governo che ci lascia l'onore di aumentare le tasse, lanciamo una raffica di referendum. Ricapitolando. I Comuni piemontesi, lombardi e veneti che confinano con Valle d'Aosta, Trentino, Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia sono infuriati per il taglio del 70% (da 91 a 22 milioni) del Fondo di solidarietà per le aree disagiate e depresse. Per dare visibilità alla loro protesta e per illustrare le loro richieste si sono riuniti ieri a Milano e minacciano di cambiare le carte geografiche del Nord usando quei referendum popolari che consentono ai Comuni di staccarsi da una Provincia per unirsi a un'altra, anche cambiando Regione. Ceresole Reale e Locana (Torino), Valfurva (Sondrio), Breno, Ceto e Limone (Brescia), Fregona e Sarmede (Treviso) e Canale d'Agordo, Castellavazzo e Falcade (Belluno) avviano la procedura per la secessione dalle rispettive Province e Regioni. E un'altra decina scalda i motori per iniziare l'iter fra un mese, in mancanza di risposte da parte del governo. Le ragioni della protesta erano state in buona parte anticipate nei giorni scorsi anche attraverso il Giornale da Marco Scalvini, ex sindaco di Bagolino (in Provincia di Brescia e limitrofo a quella di Trento) e ora instancabile presidente dell'Asscomiconf, l'associazione che riunisce i 545 Comuni che confinano con le Regioni a statuto speciale, le Province autonome e la Svizzera. «Con i nostri due milioni di abitanti - dice Scalvini - siamo la provincia più popolosa del Nord. I nostri prodotti gastronomici e le nostre attrattive turistiche rappresentano, e bene, l'Italia nel mondo. Ma i nostri paesi si stanno spopolando perché i residenti preferiscono trasferirsi a pochi chilometri al di là dei confini regionali, dove i servizi pubblici sono più efficienti, meno costosi e a volte addirittura gratuiti e dove godono di sovvenzioni a fondo perduto, borse di studio e sconti fiscali che noi non possiamo garantire». Insomma: aziende medie e piccole, artigiani, partite Iva, giovani coppie, famiglie con figli che studiano alle superiori prendono armi e bagagli e si trasferiscono da Bagolino a Storo (Trento), da Ceresole Reale (Torino) in Valle d'Aosta, da Falcade (Belluno) a Moena (Trento) eccetera eccetera. Problemi analoghi hanno i «dormitori» che confinano con la Svizzera: Dumenza (Varese), Pino sulla Sponda del Lago Maggiore (sempre Varese), Tirano (Sondrio) e così via. «Il taglio al Fondo di solidarietà - continua Scalvini - sottrae 85 euro a ciascuno dei nostri residenti. Se le tasche degli altri italiani sono risparmiate, quel taglio è ingiusto». E per fermare l'emigrazione che li sta spopolando i Comuni «secessionisti» chiedono: il ripristino del Fondo a 91 milioni; ammissione al Fondo dei Comuni di seconda fascia (quelli che confinano coi Comuni di confine); il rifinanziamento della cosiddetta norma anti-secessione voluta da Roberto Maroni (che prevedeva uno stanziamento a favore dei comuni di confine lombardi e veneti pari a 30 euro per abitante); un aiuto ai Comuni che si trovano lungo la frontiera con la Svizzera. NUMERI 30 euro 1.048 euro 85 euro È la quota per abitante del fondo «antisecessione» voluto da Maroni per disincentivare i cambi di regione dei Comuni lombardi e veneti. Fondo non più finanziato È lo stipendio netto mensile delle maestre d'asilo in Lombardia. A parità di anzianità e di qualifiche professionali in Trentino le educatrici guadagnano invece 1.421 euro È la quota per abitante del taglio del Fondo di solidarietà per le aree disagiate e depresse, che con l'ultima finanziaria è passato da 91 a 22 milioni in tre anni.

Foto: EMIGRAZIONE I Comuni di confine si spopolano [Agf]

IL PIANO PRESENTATO ALLE REGIONI

Sviluppo e infrastrutture, pronti 80 miliardi per il Sud

La Banca del Mezzogiorno ai nastri di partenza. Previste misure più severe per la legalità negli appalti pubblici

Gian Maria De Francesco

Roma Oggi il Consiglio dei ministri varerà un piano da circa 80 miliardi per il rilancio del Mezzogiorno. Il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, lo ha presentato ieri alle Regioni e alle parti sociali. L'intervento, studiato assieme al ministro dell'Economia Tremonti, si concentrerà su ambiti ben precisi in modo da evitare di disperdere la spesa in mille rivoli. Ricerca e sviluppo I fondi destinati alla ricerca, allo sviluppo tecnologico e all'innovazione nell'ambito della politica di coesione 2007-2013 per le Regioni dell'Obiettivo Convergenza «ammontano complessivamente a 12,5 miliardi di euro per una quota pari al 28,8% del totale». «Occorrerà - si legge nella bozza del piano - concentrare le limitate risorse disponibili su un selezionato numero di programmi-pilota per individuare i progetti efficaci su cui attivare una collaborazione col settore privato». Fondo Pmi Arriva per le Pmi il fondo «Jeremie» (Joint European resources for micro to medium enterprise) che utilizzerà i fondi strutturali europei secondo «logiche di mercato che stimolino le forze migliori». L'accesso alle risorse sarà basato sulla valutazione del merito di credito da parte di istituzioni finanziarie superando la vecchia cultura delle agevolazioni a fondo perduto, ma promuovendo «responsabilità imprenditoriali e la cultura di mercato» con il coinvolgimento del settore privato (fondi di private equity, confidi, eccetera). Inoltre sarà potenziato il fondo centrale di garanzie per le Pmi che attualmente ha una dotazione di due miliardi di euro. Banca del Mezzogiorno Al via la Banca del Mezzogiorno, il veicolo ideato dal ministro Tremonti per finanziare lo sviluppo meridionale. Martedì Poste Italiane e le banche di credito cooperativo formalizzeranno l'offerta per di acquisto del Mediocredito Centrale (Mcc) da Unicredit. L'importo dovrebbe aggirarsi sui 120-140 milioni e consentirà di iniziare. Mcc è attualmente gestore del Fondo centrale di garanzia per le Pmi ed estenderà la propria operatività alla concessione di garanzie a portafogli di crediti incaricandosi anche di coordinare il Fondo Jeremie. Infrastrutture La parte più innovativa è legata alla costituzione di società in house (cioè interne alla Pa) per la realizzazione di nuove scuole nel Sud. Le risorse saranno assicurate dagli enti di previdenza e di assistenza sociale e gli enti locali le prenderanno in affitto a canoni di mercato. Prevista inoltre una ricognizione dei Fondi Fas da destinare alle priorità infrastrutturali (alta capacità Napoli-Bari e la Salerno-Reggio Calabria e la Catania-Palermo per il settore stradale e ovviamente il Ponte). La prossima settimana una riunione del Cipe e del Consiglio dei ministri riprogrammeranno le risorse non ancora impegnate. Legalità e sicurezza Il piano per il Sud prevede, infine, il «rafforzamento degli interventi per la sicurezza degli appalti pubblici» e l'attuazione «di un piano straordinario di lotta al lavoro sommerso», la promozione di un'azione di «azione di potenziamento della filiera della legalità», ma anche «l'aumento della qualità dell'offerta del servizio giustizia attraverso l'attivazione di meccanismi incentivanti» nonché la creazione «di una infrastruttura tecnologica per l'effettiva ed efficiente attuazione del processo civile telematico» Il ministro per i rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto, ha assicurato che l'attuazione sarà «tempestiva e rapida» grazie all'istituzione di una cabina di regia con le Regioni. Entro un mese partirà la fase attuativa. EFFICIENZA Il fondo per le piccole imprese farà ricorso ai finanziamenti Ue premiando il mercato

Foto: MEDIATORE

Foto: Il ministro per gli Affari regionali, Raffaele Fitto, decisivo nella trattativa per i fondi destinati al Mezzogiorno [Ansa]

ENTI LOCALI

Respinto il ricorso dell'unione segretari

Cade l'ultimo interrogativo sul contratto dei segretari degli enti locali. Con l'ordinanza 126487/2010 il tribunale di Roma ha respinto il ricorso dell'Unione dei segretari, che aveva chiesto l'intervento del giudice per protestare contro l'esclusione dal tavolo delle trattative.

Il problema nasce dal fatto che l'Unione, che pure riunisce una fetta importante dei segretari, non raggiunge i criteri di rappresentatività, che vengono misurati sull'intero comparto degli enti locali. Il sindacato di categoria ha chiesto al giudice di dichiarare l'illegittimità delle scelte dell'Aran, che non ha fatto accedere l'Unione alle trattative e ha chiuso il 13 ottobre scorso il contratto per il quadriennio normativo 2006/2009 e il biennio economico 2006/2007.

Il giudice ha motivato il proprio «no» alle richieste sindacali spiegando che l'Unione non ha provato in modo adeguato l'esistenza di un interesse specifico all'annullamento del contratto, e non è stata troppo tempestiva nel presentare il ricorso. L'avvio delle trattative per il rinnovo contrattuale, infatti, era noto fin dalla metà di luglio, ma il ricorso è arrivato solo il 23 settembre. Su questi presupposti, il tribunale ha negato i presupposti per una decisione d'urgenza, che hanno fatto cadere anche l'esigenza di un primo esame nel merito. Mercoledì prossimo l'Aran avvierà il tavolo per il rinnovo anche del biennio economico 2008/09, che si dovrebbe chiudere in breve con un aumento del 3,2% sul tabellare.

G.Tr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.ilsole24ore.com/norme

Il testo dell'ordinanza

Per Legautonomie serve un testo organico che rimedi ai danni di una legislazione fin qui frammentaria

Carta delle autonomie da rifare

City manager da conservare. Associazionismo con autonomia

Sintesi del documento di Legautonomie presentato il 23 novembre 2010 nell'ambito dell'indagine conoscitiva avviata dalla 1° Commissione affari costituzionali del senato in relazione ai disegni di legge in materia di ordinamento degli enti locali (As 2259 e connessi). Il testo integrale è pubblicato sul sito www.legautonomie.itIl sistema delle autonomiePer Legautonomie il ddl As 2259 di individuazione delle funzioni fondamentali di province e comuni e Carta delle autonomie rappresenta un elemento essenziale per dare attuazione alla riforma del Titolo V della Costituzione e per avviare il federalismo fiscale nel nostro paese. Ancorché i provvedimenti di attuazione della legge delega n. 42 del 2009 prevedano un regime transitorio entro cui realizzare, a regime, il federalismo fiscale, è necessario mettere in parallelo la definizione delle funzioni e le modalità per il loro finanziamento.È indispensabile, allora, ridare organicità ad un'azione legislativa fin qui di carattere emergenziale, frammentaria e disorganica che ci ha consegnato pezzi di ordinamento locale sparsi in più provvedimenti, già oggetto di reiterato esame della Corte costituzionale e, spesso, in contrasto con i principi di autonomia sanciti dalla Costituzione. Secondo Legautonomie gli elementi qualificanti per realizzare un sistema autonomistico efficiente sono tre: il riconoscimento del ruolo delle regioni nella costruzione dei sistemi regionali delle autonomie e quello degli enti locali nella titolarità delle funzioni amministrative; il riconoscimento della specificità delle città metropolitane; il riconoscimento del principio di adeguatezza come valore guida che deve sorreggere tutto l'impianto della riforma. Tutto questo al fine di delineare un sistema di poteri locali integrati e coordinati in una dimensione regionale che superi il dialogo finora tutto imperniato con lo Stato centrale.Il ddl in oggetto tuttavia mostra numerosi punti critici che contrastano fortemente con i principi autonomistici e di leale collaborazione.Ci si è mossi, infatti, in un quadro sovrastante di controllo della spesa e di riduzione dei costi della pubblica amministrazione di dubbia e ridotta efficacia e comunque con scelte fortemente lesive di precipue competenze regionali e locali, non da ultimo contenute anche nella recente manovra economico-finanziaria. Rappresentanza, partecipazione e decentramentoL'obiettivo del riordino delle funzioni pubbliche va perseguito, innanzi tutto, valorizzando i luoghi della rappresentanza locale e la partecipazione democratica. La riduzione dei consigli, effettuata in sede di manovra finanziaria 2010 e successivo decreto correttivo non tiene adeguatamente conto del valore della partecipazione democratica. Legautonomie, contraria a interventi di semplicistica riduzione dei consiglieri, ritiene necessario individuare in sede di delega per l'adozione della Carta delle autonomie principi diversi da quelli cui sempre più spesso si richiama il legislatore (riduzione dei costi della politica). In materia di decentramento circoscrizionale, Legautonomie riafferma la sua posizione contraria a quelle disposizioni di legge che più di altre hanno inciso sull'autonomia statutaria e organizzativa dell'amministrazione locale. In particolare, la soppressione delle circoscrizioni comunali nei comuni sotto i 250 mila abitanti ignora le proposte avanzate dalle autonomie locali di valorizzazione della partecipazione municipale unita ad una decisa opera di riorganizzazione e sburocratizzazione da demandare però alle fonti statutarie locali. Le funzioni fondamentali dei comuniUn capitolo fondamentale del disegno di legge è quello rappresentato dall'individuazione delle funzioni fondamentali (Legautonomie rileva come siano stati parzialmente accolti alcuni rilievi effettuati nel passaggio del disegno di legge alla Camera dei deputati) e dalle modalità di svolgimento ed esercizio delle stesse da parte dei comuni.La necessità della gestione associata delle funzioni per i piccoli comuni risponde all'obiettivo di costruire in prospettiva un solido modello di governo locale di base. L'obiettivo deve essere anche quello di preservare il ruolo dei piccoli comuni come proiezione istituzionale dell'identità dei luoghi e della loro cura e presidio, palestre della partecipazione democratica.Legautonomie ritiene indispensabile realizzare un forte programma a sostegno dell'associazionismo intercomunale dando attuazione alla previsione contenuta nella legge n. 42/2009 in favore di forme premiali di fiscalità per le Unioni di comuni e le Comunità montane in quanto unioni di comuni

montani e forme di cooperazione intercomunale su base convenzionale. Tuttavia va rilevato che le modalità individuate per promuovere la gestione associata di funzioni dei piccoli comuni e l'elencazione molto ampia e pervasiva delle funzioni fondamentali oggetto dell'esercizio obbligatoriamente associato lasciano pochissimi margini di scelta al piccolo comune rischiando di comprimerne l'autonomia in modo inaccettabile. L'individuazione delle funzioni fondamentali deve, inoltre, costituire la premessa, innanzi tutto, per avviare un profondo processo di semplificazione dell'amministrazione statale e regionale che contempli la soppressione o l'accorpamento della congerie di enti e organismi che a tutti i livelli svolgono impropriamente funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle spettanti ai comuni e alle province. Non risultano determinate le procedure di trasferimento delle funzioni agli enti locali per le funzioni amministrative ancora esercitate dallo stato nelle materie di competenza legislativa regionale. Non convince il rinvio a un non meglio precisato disegno di legge e la riproposizione del modello del doppio passaggio dallo stato alle regioni e dalle regioni agli enti locali per il trasferimento delle funzioni. Risulta più appropriato, al riguardo, prevedere un decreto legislativo di individuazione delle funzioni da trasferire alle regioni e agli enti locali, in modo da consentire alla legislazione regionale, entro termini predeterminati, di disciplinare le funzioni da trasferire agli enti locali o da trattenere presso di sé, con la previsione di un intervento sostitutivo del governo in caso di inerzia. Le Città metropolitane L'istituzione delle Città metropolitane resta un nodo ancora oggi irrisolto. La norma costituzionale resta però un vincolo non solo formale per affrontare e risolvere nel modo più adeguato un tema non più eludibile per l'importanza strategica che le conurbazioni hanno assunto. È dunque necessario porre mano all'attuazione del dettato costituzionale, non escludendo però di individuare percorsi anche differenziati tra le diverse realtà metropolitane mantenendo aperte le opzioni tra modello strutturale - la costituzione della città metropolitana - e modello funzionale, che affida a modelli flessibili di gestione delle funzioni e dei servizi la governance delle politiche di scala metropolitana. Le province e la razionalizzazione delle circoscrizioni delle province L'esercizio unitario di funzioni di area vasta deve essere svolto dalle province, insieme con i compiti di coordinamento e di gestione dei servizi a rete in ambiti sovracomunali secondo un modello condiviso con i comuni: in questo senso, non solo la riforma porrà fine a un dibattito poco utile sulla loro soppressione, ma consentirà di sviluppare il necessario processo di rafforzamento delle province e di riordino delle relative circoscrizioni territoriali. La riorganizzazione dell'amministrazione periferica dello stato Un altro elemento critico del disegno di legge riguarda la riorganizzazione dell'amministrazione statale che così come prefigurato interferisce in modo significativo con il processo di trasferimento delle funzioni amministrative in favore delle regioni e degli enti locali. La delega recata dall'art. 15 del provvedimento in esame prevede la confluenza negli Uffici territoriali del governo della gran parte delle funzioni residue spettanti alle amministrazioni periferiche dello stato. La delega però non prevede che tale confluenza sia accompagnata da una individuazione delle funzioni che devono essere invece attribuite agli Enti locali in base all'art. 118 della Costituzione. Il direttore generale e il segretario comunale Un ulteriore elemento critico è rappresentato dal limite posto alla facoltà di nomina dei direttori generali, innalzato alla soglia dei 100 mila abitanti. Si tratta di un inequivocabile segnale centralista che si accompagna alla ricollocazione della gestione dei segretari comunali presso il ministero dell'interno. Il ddl sulle funzioni fondamentali deve essere anche l'occasione per ridefinire il ruolo istituzionale del segretario comunale e le modalità di gestione e di governo della categoria che devono essere ricondotte al sistema delle autonomie. La previsione, nell'ambito della autonomia statutaria e organizzativa degli enti locali, di una figura di direzione della gestione amministrativa che assicuri la coerenza delle azioni e il raccordo delle attività rispetto agli indirizzi di governo espressi dagli organi politici non è solo una mera facoltà che i comuni e le province devono poter conservare quanto un'esigenza di tenuta del sistema e di raccordo tra funzione politica e attività amministrativa. La nuova «Carta delle autonomie locali» L'art. 13 delega il governo ad emanare entro 18 mesi un decreto di carattere ricognitivo recante la «Carta delle autonomie locali», al fine di riunire e di coordinare sistematicamente in un codice le disposizioni statali relative alla disciplina degli enti locali. In ogni caso, sono necessari interventi correttivi da inserire nel testo del disegno di legge in esame, relativamente alle

disposizioni sulla composizione dei consigli e delle giunte degli organi locali. Relativamente alla ridefinizione delle attribuzioni dei consigli comunali e provinciali, Legautonomie ribadisce la necessità di valorizzare le funzioni di indirizzo generale e di controllo dei consigli ed è pertanto favorevole alle previsioni che stabiliscono competenze più precise e rafforzate per i consigli in materia di attività normativa, regolazione, programmazione e pianificazione generale, trasparenza e controllo. Le autonomie locali nelle regioni a statuto speciale. Le norme sulla definizione e l'esercizio delle funzioni fondamentali di comuni, province e Città metropolitane pone il problema della loro piena efficacia anche nelle regioni a statuto speciale. Da questo punto di vista la norma prevista nel ddl 2259 appare debole e non in grado di garantire la tutela delle prerogative di autonomia attribuite agli enti locali direttamente secondo il dettato costituzionale, ma attraverso un meccanismo che rinvia alla disciplina di attuazione prevista dagli statuti delle regioni speciali e delle province autonome. In tal senso Legautonomie ritiene necessario rafforzare le procedure che impongano anche nelle regioni a statuto speciale la piena conformità ai principi della legislazione statale in tutto il territorio nazionale dei principi riguardanti gli enti locali.

Lo Scaffale degli Enti Locali

Autore - Ebron D'Aristotile, Filippo Rosa
Titolo - I nuovi principi contabili per gli enti locali
Casa editrice - Cel editrice, Pescara, 2010, pp. 376
Prezzo - 39 euro
Argomento - L'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, istituito con il dlgs n. 410/98, come risulta dall'art. 155 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ha tra gli altri il compito di «promuovere l'applicazione dei principi contabili e la congruità degli strumenti applicativi». Scopo della norma è stato indubbiamente quello di mettere a disposizione degli enti locali uno strumento essenziale, quale quello dei principi contabili, per gestire al meglio la propria attività finanziaria, sulla base delle positive esperienze maturate nella formazione dei documenti contabili delle imprese. Il volume edito dalla Cel riporta i nuovi principi contabili aggiornati nel 2008 dall'osservatorio, analizzandone il contenuto in modo puntuale e approfondito e garantendone la fruibilità con opportuni accorgimenti editoriali quali i titoli a margine in grassetto e l'ampio utilizzo di tabelle e schemi riepilogativi.
Autore - Nico Michele
Titolo - Le società partecipate dagli enti locali
Casa editrice - Maggioli, Rimini, 2010, pp. 300
Prezzo - 38 euro
Argomento - Alla luce del regolamento attuativo di cui al dpr n. 168/2010 e della manovra economica di cui al dl n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, il mondo dei servizi pubblici locali si conferma quale variegato scenario in profondo cambiamento, che lascia intravedere opportunità strategiche di assoluto rilievo per la gestione operativa degli enti territoriali. In una realtà amministrativa mutevole e rispetto alla quale non è facile mantenere un costante aggiornamento professionale è quanto mai utile tenere sotto costante osservazione l'orientamento della giurisprudenza. Il volume è ricco di approfondimenti relativi ai profili di criticità del settore e persegue l'intento di offrire soluzioni pratiche e innovative, utili per mantenere l'operato dell'ente locale sui binari della correttezza. In appendice sono consultabili l'art. 23 bis della legge n. 133/2008, nella versione aggiornata dall'art. 15 del dl n. 135/2009, il regolamento di attuazione di cui al dpr n. 168/2010, nonché le principali decisioni della giurisprudenza comunitaria.
Gianfranco Di Rago

Da rivedere il ddl su statuto imprese

Pagamenti tardivi, regioni da tutelare

Verificare l'impatto sui bilanci degli enti locali della norma che tutela le pmi per i ritardi nei pagamenti; riscrivere l'articolo sugli appalti pubblici, in più punti contraddittorio; eccessivo l'obbligo di gara per affidare servizi pubblici di minima entità. Sono questi alcuni dei rilievi espressi dalla Conferenza delle regioni sul disegno di legge in materia di «statuto delle imprese». Per quel che riguarda la norma sui ritardati pagamenti (articolo 8) la Conferenza delle regioni invita a valutare l'eventuale incidenza che una tale disposizione sul bilancio degli enti e sul patto di stabilità. È invece sulla norma in materia di appalti pubblici (articolo 11) che si appuntano le maggiori criticità delle regioni che, in termini generali, mettono in luce come la norma evidenzia incongruenze di carattere formale e sostanziale, e «non sembri innovare il dettato del codice degli appalti». Le regioni criticano che non viene risolto il problema di «rendere il filtro territoriale compatibile con i principi di tutela della concorrenza, di parità di trattamento, di trasparenza e non discriminazione sanciti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia». Da ciò la richiesta di rivisitazione dell'intera norma. In ordine alle norme che incentivano l'accesso delle pmi agli appalti pubblici banditi da piccoli comuni, le regioni esprimono apprezzamento ma chiedono che «la clausola territoriale venga interpretata come elemento di premialità e non criterio di aggiudicazione, al fine di renderla compatibile con i principi di parità di trattamento e non discriminazione». In merito alla norma che fa divieto di chiedere requisiti finanziari sproporzionati alle imprese aggiudicatrici, le regioni evidenziano che si tratta di una precisazione pleonastica in quanto già prevista nel codice appalti e nelle direttive. Si chiede poi di chiarire se l'esenzione dalla prova del possesso dei requisiti per le pmi sia effettivamente rinviata ad una fase successiva all'apertura delle offerte. Sui servizi pubblici le regioni rilevano che appare eccessivo il ricorso generalizzato alla gara.

È fuorviante pensare che il divieto non preveda sanzioni

Progressioni bandite

Assunzioni nulle. Paga il dirigente

Lo svolgimento di progressioni verticali, in violazione della disciplina della riforma-Brunetta, che le ha eliminate, comporta la nullità delle assunzioni e potenziali elementi di responsabilità amministrativa. Nonostante a partire dalla deliberazione 10/2010 della Corte dei conti, sezione autonomie, la magistratura contabile abbia assunto una posizione chiarissima, secondo la quale per effetto degli articoli 52, comma 1-bis, del dlgs 165/2001 e 24 del dlgs 150/2009 le progressioni verticali siano state eliminate, molte amministrazioni locali hanno continuato per tutto il 2010, a riforma vigente, ad espletare le relative procedure. Si è ingenerata, infatti, la convinzione che tutto sommato non vi sarebbero controindicazioni a procedere egualmente, visto che il legislatore non prevede espressamente sanzioni nel caso in cui si dia corso alle progressioni verticali. È, tuttavia, una visione erronea e semplicistica. Non si tiene sufficientemente in considerazione che la disciplina per le progressioni di carriera (che hanno sostituito le progressioni verticali) è contenuta nell'articolo 52, comma 1-bis, del dlgs 165/2001, il quale ammette esclusivamente il concorso pubblico, con eventuale riserva di posti non superiore al 50%. Tale norma, come tutte quelle del dlgs 165/2001, è qualificata come «imperativa» dall'articolo 2, comma 2, del medesimo dlgs 165/2001. Dunque, la violazione di tali norme comporta di per sé la totale nullità dei provvedimenti che le violino e degli atti negoziali, i contratti di lavoro, conseguenti. Allora, risultano evidenti le conseguenze delle assunzioni mediante progressioni verticali vietate. Si tratta, infatti, di assunzioni in una nuova categoria o area senza un valido titolo giuridico, sicché l'erogazione del compenso diviene illegittima e, dunque, possibile fonte di responsabilità amministrativa dell'ente e del dirigente che vi abbia dato corso (fermo restando il diritto del dipendente a percepire l'incremento stipendiale, fino a disapplicazione del provvedimento). Il vulnus derivante dal perdurante utilizzo delle progressioni verticali nonostante la loro eliminazione dall'ordinamento viene ulteriormente comprovato dal danno potenziale che esse arrecano ai lavoratori posti in disponibilità e, dunque, alle soglie del licenziamento. Gli enti, quando avviano le progressioni verticali, non adempiono all'articolo 34-bis del dlgs 165/2001 e dunque non verificano se vi sono dipendenti pubblici inseriti nelle liste di disponibilità, per l'attivazione della mobilità obbligatoria. Tale verifica, invece, è obbligatoria quando si proceda mediante concorso pubblico. Di conseguenza, proseguire nelle progressioni verticali non solo implica le responsabilità viste prima, ma compromette le protezioni sul lavoro che l'ordinamento ha previsto a beneficio dei lavoratori pubblici in disponibilità, ciascuno dei quali potrebbe vantare un diritto al risarcimento del danno subito dalla perdita della possibilità di ricollocarsi in un'amministrazione, derivante dall'illecito utilizzo delle progressioni verticali.

Parere della Ragioneria generale dello stato in risposta a un quesito sul dl 78 del 2010

Il tetto agli aumenti blocca tutto

Semaforo rosso all'erogazione di compensi aggiuntivi

Il tetto del 3,2% agli aumenti contrattuali del biennio economico 2008/2009 si applica al personale degli enti locali e blocca la erogazione di compensi aggiuntivi non corrisposti concretamente prima della entrata in vigore del dl n. 78/2010, cd manovra estiva, e finanziati dall'aumento del fondo 2009 disposto per gli enti cd virtuosi. Non si producono effetti né sugli aumenti di stipendio disposti dallo stesso contratto, anche se gli aumenti superano il tetto del 3,2%, né sui pagamenti del fondo derivanti dall'aumento previsto per gli enti virtuosi e già corrisposti in precedenza, né sulle risorse aggiuntive inserite nei fondi dalla contrattazione decentrata. Possono essere così riassunte le principali indicazioni dettate dalla Ragioneria generale dello stato nel parere 96618 reso lo scorso 16 novembre, reso in risposta a un quesito posto dall'Anci che si faceva portavoce dei dubbi esistenti in numerosi comuni. Ricordiamo che negli stessi termini si era espressa nelle scorse settimane anche la sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Toscana, con il parere n. 123: per cui non vi sono dubbi interpretativi o incertezze da invocare nel caso di contenziosi. La conclusione lascia l'amaro in bocca ai dipendenti di quelle amministrazioni in cui le somme aggiuntive sono state inserite nel fondo, ma non sono state corrisposte e, a seguito del dl n. 78/2010, non possono essere erogate, mentre in numerosi altri enti ciò è invece avvenuto. Vediamo il dato legislativo. L'articolo 9, comma 4, della manovra estiva dispone che dallo scorso giugno, cioè dal mese successivo alla entrata in vigore del dl n. 78/2010, siano diventate «inefficaci» le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro che dispongono aumenti superiori al 3,2% per il biennio economico 200/2009. E inoltre ha stabilito che «i trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati». Nell'ambito di questa norma rientrano i contratti collettivi dei dirigenti e dei dipendenti della sanità e dei dipendenti degli enti locali (Ccnl 31/7/2009). Si deve subito precisare che la norma non si occupa degli aumenti previsti da singoli contratti collettivi decentrati integrativi in applicazione delle previsioni dei contratti nazionali che consentono aumenti del fondo per le risorse decentrate. E non rientrano neppure gli aumenti di stipendio corrisposti alle singole posizioni di progressione economica: anche se si supera il tetto del 3,2% di aumento, si deve considerare che comunque non si supera il tetto complessivo dell'incremento del 3,2% del costo medio: infatti il Ccnl non prevede nessun aumento del fondo per le risorse decentrate, per cui gli aumenti stipendiali devono superare tale cifra. L'aumento che ha superato il tetto dettato dal legislatore è quello che viene consentito agli enti cd virtuosi nella misura massima dello 1% del monte salari 20007: Tale aumento poteva essere ulteriormente incrementato fino allo 1,5% in presenza di condizioni di forte differenziazione. E ciò nonostante che tale aumento sia espressamente una tantum per il fondo del 2009. E che tali aumenti vadano nella parte variabile e non in quella stabile, quindi non possono essere utilizzati per finanziare le progressioni economiche e/o per la indennità dei titolari di posizione organizzativa e/o la maggior parte della indennità di comparto. Da qui la conclusione della Ragioneria generale dello stato: non si possono erogare i «predetti emolumenti anche con riferimento alle somme che, pur se stanziare, non siano state ancora corrisposte» al personale. Mentre invece non è necessario operare alcun recupero in caso di erogazione avvenuta in precedenza. Alla base di tale scelta, oltre che lo scopo di evitare impatti traumatici, quali il recupero di somme già percepite, peraltro dagli esiti assai dubbi in caso di contenziosi. Questa differenza sicuramente lascia, più che legittimamente, l'amaro in bocca a coloro che speravano in tali aumenti e che li vedono percepiti dai colleghi di altri enti.

Se i governatori hanno legiferato non si applicano le norme statali

Montagna, parla la regione

Potere sostitutivo dei prefetti in via residuale

Il prefetto è competente a procedere alla diffida dei consigli delle comunità montane che non hanno adempiuto all'approvazione del bilancio di previsione e a provvedere all'eventuale nomina di un commissario ad acta, qualora lo statuto regionale attribuisca al presidente della giunta regionale l'adozione di «provvedimenti urgenti e sostitutivi di competenza della regione»? Il nostro ordinamento prevedeva, già prima della riforma costituzionale del 2001, che le norme della legislazione statale in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali si applicassero alle Comunità montane solo «ove non diversamente previsto dalle leggi regionali» (art. 141, comma 8, del Tuel 267/2000). A seguito della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 la disciplina delle comunità montane è stata attribuita alla competenza residuale regionale, come più volte chiarito dalla Corte costituzionale, da ultimo con la recente sentenza n. 237 del 16 luglio 2009. Pertanto, se la regione ha esercitato tale potere legislativo, sia in sede di emanazione del proprio statuto, sia con legge regionale - che prevede, nelle materie di competenza legislativa regionale e nel rispetto del principio di leale collaborazione, l'esercizio di un potere sostitutivo sugli enti locali nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio di funzioni amministrative, anche attraverso la nomina di un commissario - non sono applicabili le norme della legislazione statale che attribuiscono ai prefetti la competenza a nominare un commissario ad acta in caso di mancata approvazione, nei termini, del bilancio da parte delle comunità montane.

DISCIPLINA DEI PERMESSI

Come si applica la disciplina dei permessi retribuiti previsti dall'art. 79 del decreto legislativo n. 267/2000 ad un dipendente pubblico che ricopre diversi incarichi politici? L'art. 79 (commi 1-5) differenzia le modalità di fruizione dell'istituto prevedendo che solo per le sedute del consiglio il consigliere ha diritto al permesso lavorativo per l'intera giornata, oltre a quella successiva in caso di durata oltre la mezzanotte, mentre per le riunioni di organi esecutivi e commissioni gli amministratori hanno diritto di assentarsi dal lavoro per la durata delle riunioni degli organi di cui fanno parte, oltre che per il tempo necessario per raggiungere il luogo di riunione e rientrare nella sede di lavoro. Tale norma, inoltre, prevede la possibilità di assentarsi ulteriormente dal lavoro, entro un limite massimo di 24 ore lavorative al mese, e riconosce ai lavoratori dipendenti il diritto di usufruire di ulteriori permessi non retribuiti, sino a un massimo di 24 ore lavorative mensili, qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato, da utilizzare anche per lo studio preliminare e la trattazione degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno della riunione. In merito all'attestazione dei permessi, il lavoratore dipendente ha l'obbligo di documentare, con apposita certificazione, l'attività e i tempi di espletamento del mandato (comma 6, art. 79 T.u.), quantificando anche il tempo impiegato per lo spostamento da e per il luogo di lavoro. In assenza di specifica norma regolamentare, l'attestazione dell'utilizzo dei permessi retribuiti e non retribuiti può essere rilasciata dal sindaco, dal segretario comunale, dal segretario del collegio cui partecipano gli amministratori interessati, da un consigliere facente le veci di segretario, ovvero dal presidente dell'adunanza. In ordine alla carica di capogruppo consiliare, l'art. 79, comma 4, del T.u. fa espresso riferimento alla figura di «presidente del gruppo consiliare», pertanto i permessi retribuiti possono essere fruiti dall'amministratore che ricopre la carica di capogruppo consiliare solo nel caso in cui, in base a norme statutarie e regolamentari del comune, tale figura sia in tutto assimilabile, per compiti e attribuzioni, a quella di presidente di gruppo consiliare. Infine, il comma 1 dell'art. 85 del Testo unico stabilisce che le norme relative alla posizione, al trattamento e ai permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si applicano anche alla partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali. La richiamata normativa non pone un limite alle spese per i rimborsi, tranne quello costituito dal monte ore previsto dal menzionato art. 79, pertanto all'amministratore spettano i permessi specificatamente previsti per ogni singola carica ricoperta, a meno che non si verifichi una coincidenza nell'ambito della stessa giornata tra le convocazioni dei rispettivi organi.

L'analisi/ cosa cambia dopo la sentenza della consulta

Legittimo estendere la riforma a regioni e autonomie

La riforma-Brunetta è costituzionalmente legittima, nella parte che estende espressamente a regioni ed enti locali la disciplina degli incarichi dirigenziali a tempo determinato per soggetti non appartenenti ai ruoli, contenuta nell'articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001. È la Corte costituzionale, con la sentenza 12 novembre 2010, n. 324 a chiarire definitivamente la legittimità costituzionale dell'operazione legislativa posta in essere dal dlgs 150/2009 si sovrapporsi all'articolo 110 del dlgs 267/2000, del quale indirettamente si conferma l'irrimediabile disapplicazione. La Consulta ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale poste dalle regioni Piemonte, Toscana e Marche, in merito all'articolo 40, comma 1, lettera f), del d.lgs 150/2009, nella parte in cui ha introdotto nell'articolo 19 del dlgs 165/2001 il comma 6-ter. Tale disposizione stabilisce che i commi precedenti 6 e 6-bis del citato articolo 19 si applicano anche alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, sempre del dlgs 165/2001: dunque, anche a regioni ed enti locali. L'Anci e molta parte della dottrina hanno rilevato la presunta incostituzionalità di tale norma, che avrebbe compresso l'autonomia organizzativa costituzionalmente garantita, tanto alle regioni, quanto agli enti locali, impedendo di applicare le più estensive norme regionali o la disciplina dell'articolo 110 del dlgs 267/2000. In particolare, l'articolo 19, comma 6, è stato ritenuto penalizzante per le amministrazioni locali, soprattutto per le rigide e contenute percentuali entro le quali consente di assumere dirigenti esterni con contratti a tempo determinato. Le regioni ricorrenti, in particolare, avevano lamentato la violazione degli articoli 76, 117, comma 3 e 4, e 119 della Costituzione, ritenendo che la norma introdotta dalla riforma-Brunetta avrebbe leso la potestà legislativa generale e residuale delle regioni, estesa, a loro giudizio, all'organizzazione ed alle modalità di reclutamento del personale regionale e degli enti locali. Una legge statale non avrebbe potuto fissare e certamente non col dettaglio dell'articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001 l'acquisizione di dirigenti a tempo determinato non appartenenti ai ruoli. La Consulta ha totalmente rigettato l'impostazione delle regioni ricorrenti, evidenziando che il legislatore statale ha correttamente esercitato la propria potestà legislativa, trattandosi di una normativa riconducibile alla materia dell'ordinamento civile. L'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione attribuisce, infatti, alla competenza legislativa esclusiva dello stato appunto la materia dell'ordinamento civile. E il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni si determina, spiega la sentenza 324/2010 attraverso «la stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato. Conseguentemente, la disciplina della fase costitutiva di tale contratto, così come quella del rapporto che sorge per effetto della conclusione di quel negozio giuridico, appartengono alla materia dell'ordinamento civile». La sentenza della Consulta rileva che l'articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001 non riguarda né procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso al pubblico impiego, né la scelta delle modalità di costituzione di quel rapporto giuridico. Dunque, non c'è violazione degli articoli 117, commi 3 e 4, e 119 della Costituzione, proprio perché perché la norma impugnata dalle regioni non attiene a materie di competenza concorrente (coordinamento della finanza pubblica) o residuale regionale (organizzazione delle regioni e degli uffici regionali, organizzazione degli enti locali). Come rilevato, dalla sentenza della Consulta discende la conferma della disapplicazione dell'articolo 110, commi 1, 2 e 5, del dlgs 267/2000. Il comma 1 risulta assolutamente incompatibile con l'articolo 19, comma 6, perché non prevede alcuna limitazione percentuale all'incarico di dirigenti a tempo determinato. L'estensione dell'articolo 19, comma 6, invece impone di rispettare il limite massimo agli incarichi, che a questo punto non può non coincidere con l'8% relativo ai dirigenti di seconda fascia, poiché il limite del 10%, riguardante esclusivamente poche centinaia di dirigenti dello stato di prima fascia, non può estendersi all'ordinamento locale. A sua volta, il comma 2 dell'articolo 110 deve considerarsi del tutto abolito: esso, infatti, a differenza dell'articolo 19, comma 6, prevede l'acquisizione di dirigenti a tempo determinato oltre i limiti della dotazione organica. Anche il comma 5, ai sensi del quale il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali si risolve di diritto, non può considerarsi operante, rispetto

all'estensione anche all'ordinamento locale dell'articolo 19, comma 6, per effetto del quale, invece, scatta l'aspettativa d'ufficio.

Corte conti Veneto: gli enti locali possono conferire incarichi solo a norma del dlgs 150/2009

Manager a termine, vale la Brunetta

Abrogate le disposizioni del Tuel sulla dirigenza non di ruolo

Gli incarichi dirigenziali a tempo determinato possono essere conferiti dagli enti locali esclusivamente nel rispetto delle previsioni dell'articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001. Non risulta più applicabile, dunque, l'articolo 110, commi 1 e 2, del dlgs 267/2000, che risulta incompatibile con la riforma Brunetta e con una lettura delle disposizioni costituzionalmente orientata. Dopo la sentenza della Corte costituzionale 12 novembre 2010, n. 324 (si veda altro articolo in pagina) che ha sancito la conformità a Costituzione dell'articolo 19, comma 6-ter, del dlgs 165/2001, ai sensi del quale si estende a tutte le amministrazioni pubbliche, comprese regioni ed enti locali, la regolamentazione degli incarichi dirigenziali a contratto prevista nel precedente comma 6, è la Corte dei conti, sezione regionale di controllo del Veneto, che col parere 15 novembre 2010, n. 231 chiude le questioni interpretative poste, decretando l'abrogazione dell'articolo 110, commi 1 e 2, del Tuel. La sezione dirime i dubbi interpretativi, negando la sostenibilità delle tesi contrarie, poggiate principalmente su due elementi: la natura «speciale» dell'articolo 110 del dlgs 267/2000 e la clausola di rafforzamento del medesimo dlgs 267/2000, contenuta nel suo articolo 1, comma 4. La prima argomentazione non ha pregio. Secondo la sezione, l'articolo 19, comma 6, è a sua volta norma speciale: in effetti, contiene una regolamentazione specifica per l'acquisizione di dirigenti non di ruolo. Poiché il nuovo comma 6-ter dell'articolo 19 stabilisce che la nuova norma speciale riguardante la dirigenza statale vada applicata anche in tutte le altre amministrazioni pubbliche, allora non si può che rilevare l'inefficacia delle relative norme speciali previgenti riguardanti la medesima questione. Del resto, evidenzia la sezione, il legislatore ha manifestato chiaramente l'intento di ricondurre ad unità la disciplina degli incarichi dirigenziali a contratto, allo scopo di contenerne il numero e di adeguarla alle sentenze della Corte costituzionale che, a partire dalla sentenza 103/2007, hanno rilevato la contrarietà a Costituzione di una dirigenza non di ruolo. Infatti, l'articolo 6, comma 2, lettera h), della legge 15/2009 (le legge delega da cui è scaturito il dlgs 150/2009) ha demandato al legislatore delegato il compito di ridefinire la «disciplina relativa al conferimento degli incarichi ai soggetti estranei alla pubblica amministrazione e ai dirigenti non appartenenti ai ruoli, prevedendo comunque la riduzione, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, delle quote percentuali di dotazione organica entro cui è possibile il conferimento degli incarichi medesimi». Tale delega è stata attuata con una disciplina unitaria degli incarichi a contratto, valevole per ogni amministrazione pubblica. D'altra parte, l'articolo 110, commi 1 (in particolare) e 2, cozza contro una lettura costituzionalmente orientata del corpo normativo come indicata dalla Consulta, in quanto tale norma consente un'eccessivamente stretta correlazione il dirigente a contratto e l'organo di governo, che pregiudicherebbe l'effettività della distinzione funzionale tra i compiti di indirizzo politico-amministrativo e quelli di gestione. In secondo luogo, non vale a fare salvo l'articolo 110 il comma 4 dell'articolo 1 del dlgs 267/2000. La sezione del Veneto richiama quanto già rilevato affermato dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti con la delibera 10/2010, ribadendo che detto articolo 1, comma 4, è da considerarsi come non esistesse, poiché contrasta platealmente con principi fondamentali in merito alla struttura delle fonti dell'ordinamento, in applicazione del quale «tra fonti dello stesso grado gerarchico, promulgate in tempi successivi e regolanti la stessa materia, la legge posteriore deroga la legge precedente». L'articolo 1, comma 4, altro non è se non una sorta di invito di natura «politica» che l'estensore del dlgs 267/2000 ha rivolto ai futuri legislatori, del tutto privo di ogni rilievo e cogenza giuridica. Di particolare rilievo, ancora, l'affermazione del parere della sezione, secondo la quale l'applicazione diretta dell'articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2000 non trova ostacolo nell'autonomia regolamentare in materia di organizzazione riconosciuta agli enti locali dall'articolo 117, comma 6, della Costituzione. Infatti si tratta di accesso al pubblico impiego, ambito di disciplina riservato alla legge ai sensi dell'articolo 97, comma 3, della Costituzione, rispetto al quale l'organizzazione delle funzioni non ha nulla a che vedere.

Regolamento per gli incarichi agli esterni

La pubblica amministrazione non può affidare un incarico ad un soggetto estraneo se prima non si è dotata di un apposito regolamento che disciplini il conferimento di incarichi di collaborazione, così come prevede l'articolo 7, comma 6-bis del testo unico sul pubblico impiego. Inoltre, affinché l'incarico abbia efficacia, è necessaria una verifica preliminare che all'interno dell'organizzazione dell'ente manchi il personale idoneo, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo e che le prestazioni da conferire siano di carattere eccezionale e temporaneo, escludendo a priori proroghe di incarichi già conferiti. È quanto ha rilevato la sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei conti, nel testo della deliberazione n. 25/2010 (su www.corteconti.it), con la quale ha ricusato il visto e non ha ammesso a registrazione il conferimento da parte dell'Autorità portuale di Trieste, di un incarico di consulenza legale nello staff della presidenza. Il collegio della Corte, ha rilevato infatti che, in violazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 6-bis del dlgs n.165/2001, l'ente non si è ancora dotato del regolamento che disciplina e rende pubbliche le procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione e, la mancanza di questo fondamentale presupposto già di per sé sarebbe condizione per la non ammissione al vaglio del provvedimento di incarico. Quanto al merito dell'incarico, secondo giurisprudenza ormai consolidata della stessa magistratura contabile, il conferimento di un incarico di consulenza a soggetti esterni all'apparato amministrativo può ritenersi legittimo ove si renda necessario per affrontare problematiche di particolare complessità o urgenza che non possano essere adeguatamente o tempestivamente risolte avvalendosi delle professionalità interne e a condizione che il medesimo incarico sia sufficientemente determinato nei suoi contenuti e nella sua durata. Nel conferimento delle consulenze esterne, pertanto, le amministrazioni pubbliche devono attenersi a quattro fondamentali principi. Innanzitutto, l'effettiva rispondenza dell'incarico a obiettivi specifici dell'amministrazione conferente. Poi, dovrà essere certificato il carattere eccezionale e temporaneo delle prestazioni che costituiscono l'oggetto della consulenza, nonché la comprovata mancanza all'interno dell'organizzazione dell'Ente, di personale idoneo, sotto il profilo quantitativo o qualitativo, a sopperire alle esigenze che determinano il ricorso alla consulenza e, come detto, che l'attribuzione ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, avvenga mediante una procedura concorsuale che sia disciplinata da un apposito regolamento interno. Nel caso posto al vaglio della Corte, l'incarico difetta dei requisiti di eccezionalità e temporaneità, in quanto non fa riferimento ad una problematica eccezionale, ma abbraccia «tutte le implicazioni giuridiche sottese alle normali attività istituzionali» dell'autorità portuale di Trieste. Quanto al carattere temporaneo, poi, la Corte ha rilevato che «è evidente che tali complesse attività non hanno neanche la caratteristica di essere meramente temporanee, giacché le prestazioni del consulente si protraggono ormai da tre anni, trattandosi di una proroga della consulenza medesima». Infine, l'ente concedente non ha adeguatamente motivato la mancanza di specifiche professionalità idonee allo svolgimento di tali compiti all'interno delle strutture organizzative. Anzi, si è affermato che, in relazione al mancato adeguamento della pianta organica alle proprie esigenze, sono stati assunti alle dipendenze dell'Autorità portuale due unità in possesso di specifiche professionalità parzialmente idonee ad assumere in prospettiva mansioni di rilevante responsabilità, dopo adeguato inserimento e maturazione della necessaria esperienza.

FEDERALISMO/ Sose (Società per gli studi di settore) pronta a dare attuazione al decreto

Fabbisogni, c'è posta per i sindaci

Da gennaio questionari su polizia e affari amministrativi

C'è una lettera per i comuni. Arriverà a partire da gennaio 2011 e avrà come mittente la Sose, società per gli studi di settore. I circa 8100 comuni riceveranno così la prima tranche dei questionari per la costruzione dei fabbisogni come indicato dal decreto legislativo sui fabbisogni standard, approvato in via definitiva dal consiglio dei ministri il 18 novembre (si articolo pubblicato da ItaliaOggi del 19/11/2010), il terzo dlgs attuativo del federalismo a tagliare il traguardo dopo quello sul demanio e su Roma Capitale. Il provvedimento al momento non ha concluso il suo iter di ufficialità in quanto è stato inviato al capo dello stato per la firma e si attende quindi la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. La metodologia che seguiranno gli esperti Sose prende le sue mosse dalla costruzione degli studi di settore ma è aperta a innovazioni e sperimentazioni. Le prime funzioni ad essere indagate saranno quelle dei servizi di polizia locale ed affari amministrativi. I comuni riceveranno i questionari a cui dovranno fornire risposta. Per la determinazione dei fabbisogni le finestre saranno tre. Nel 2011, infatti, dovranno essere determinati (per entrare in vigore l'anno successivo e a regime nel 2015) i fabbisogni relativi a un terzo delle funzioni fondamentali. Nel 2013 entreranno in vigore i fabbisogni (individuati entro l'anno precedente) per almeno due terzi delle funzioni e andranno a regime nel 2016. Nel 2014 i fabbisogni standard dovranno coprire il 100% delle funzioni e saranno pienamente operativi nel 2017. Il primo test sarà dunque condotto sulle prime due funzioni di affari amministrativi e polizia locale, al momento non si sa in quanti servizi le due funzioni potranno essere suddivisi per gli enti. A tenere le fila dell'indagine che porterà la costruzione delle metodologie la Sose, la società del Mef che elabora gli studi di settore. La Sose insieme all'Ifel, l'Istituto per la finanza locale dell'Anci, individueranno dunque i fabbisogni in collaborazione con l'Istat e la Ragioneria dello stato. Le metodologie seguite saranno sottoposte al vaglio della Copaff, ovvero della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica quando sarà istituita. I fabbisogni di ciascun comune e provincia verranno messi nero su bianco con dpcm da emanare previa verifica della Ragioneria dello stato e dopo aver acquisito il parere della Conferenza stato-città. Successivamente il testo passerà al vaglio della Bicamerale per il federalismo che avrà 15 giorni di tempo per esaminarlo. Dopo, palazzo Chigi potrà approvarlo ugualmente. Gli enti locali non potranno rifiutarsi di inviare a Sose e Ifel i dati necessari a definire gli standard. Chi lo farà sarà infatti sanzionato con il blocco dei trasferimenti. I comuni e le province delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano saranno esclusi dall'applicazione del decreto. Le prossime tappe del federalismo. Archiviata la partita sui fabbisogni standard (relativamente semplice vista la natura metodologica del decreto) ora il federalismo entra nel vivo con i due dlgs che rappresentano il cuore della riforma. Il testo sul fisco comunale ha iniziato l'iter in parlamento (pur senza il parere positivo dei sindaci) e dovrebbe avere come relatore il presidente della commissione bicamerale, Enrico La Loggia. Quello sul fisco regionale e sui costi standard della sanità è sempre più in fase di stallo. Ancora non c'è il parere sul testo della Conferenza unificata.

La Ctp di Lecce ribadisce la distinzione tra le aree di ristorazione e le unità abitative

Tarsu, case e alberghi pari sono

Negli esercizi prelievo a misura della produzione di rifiuti

In tema di Tarsu, la legge prevede una piena equiparazione tra civili abitazioni e le attività alberghiere; ne consegue che, per gli esercizi alberghieri, indipendentemente dalle pretese del comune e dalle disposizioni del Regolamento dell'ente territoriale, esistono aree aventi una diversa potenzialità produttiva di rifiuti: maggiore per le aree destinate a ristorazione, cucine ed altro, minore per le aree destinate alle unità abitative. Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza della Commissione tributaria provinciale di Lecce n. 629/02/10 depositata in segreteria lo scorso 3 novembre. I giudici provinciali applicano le disposizioni dell'articolo 68 del Dlgs n. 507/93 (che comprende in una unica categoria gli esercizi alberghieri e le abitazioni). «Nello specifico delle attività alberghiere», osserva testualmente il collegio provinciale, «la lettera c) del secondo comma dell'articolo 68, stabilisce una unica classificazione tariffaria a proposito dei 'locali e aree a uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri». I giudici provinciali proseguono deducendo come, la volontà del legislatore, ai fini della Tarsu sia stata quella di configurare una piena equiparazione tra le civili abitazioni e le attività alberghiere. Anche le Finanze, con la risoluzione n. 55/E del 1997 affermano che, ai fini dell'applicazione della Tarsu, i comuni dovranno considerare quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 68 sopra citato. La Commissione rileva anche che, lo stesso comune di Milano all'articolo 23 del Regolamento, nella determinazione delle categorie, agli effetti della commisurazione della tassa prevede l'assimilazione degli alberghi alle abitazioni. Il collegio provinciale, accogliendo il ricorso del contribuente, conclude dicendo che, tuttavia, nel caso di una struttura alberghiera vi sono aree che per la loro destinazione possano avere una diversa potenzialità produttiva di rifiuti: maggiore per le aree destinate a ristorazione, cucine ed altro, minore per le aree destinate alle unità abitative. La tesi della Ctp era stata già affermata dal Tar Emilia Romagna, nella sentenza n. 300/2001 e dal Tar Marche, nella sentenza n. 224/2002.

Regioni, ha il fiato corto l'autonomia finanziaria

L'autonomia finanziaria delle regioni ha il fiato corto. Nel periodo 2006-2009 le entrate libere dai vincoli di destinazione sono state in media l'86,4% del totale delle risorse acquisite, ma poiché le amministrazioni devono garantire i livelli essenziali di prestazione, fra cui la sanità, la percentuale di autogestione scende al 20%. E la legge 42/2009 sul federalismo fiscale non ha introdotto novità di rilievo. È il bilancio emerso dallo studio dell'Istituto di studi sui sistemi regionali federali e sulle autonomie M. S. Giannini del Consiglio nazionale delle ricerche (Issirfa-Cnr), presentato ieri alla Camera. L'indagine si è focalizzata su quattro indicatori: autosufficienza finanziaria (le entrate correnti), autonomia tributaria (il gettito dei tributi propri in percentuale delle entrate), autonomia di spesa (il totale delle entrate libere in percentuale del totale delle entrate, al netto dei mutui) ed efficacia del sistema di perequazione (divario fra regioni del Nord e quelle del Sud in termini di entrate); per le regioni a statuto ordinario i valori si attestano al 48% (107 miliardi), 44% (103 miliardi), 86,4 e 80%, per quelle a statuto speciale il confronto rivela una differenza sull'autosufficienza finanziaria (109% con entrate superiori alle spese) e livelli bassi di autonomia tributaria (15%). Esaminando queste cifre affiora come l'autosufficienza finanziaria e quella tributaria siano in sofferenza per la crescita del fondo perequativo legata alla dinamica del fondo sanitario, e per il blocco dell'aumento delle aliquote Irap e addizionale Irpef, applicato da anni in vista della riforma a carico di tutte le regioni. «Il sistema così non funziona» ha detto Luca Antonini, presidente della commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, rievocando i 12 miliardi di euro che il governo Prodi fornì alle regioni in deficit sanitario, perché «se lo Stato dà l'autonomia, ma poi interviene nel risanamento si rischia il corto circuito». L'obiettivo, ha proseguito, deve essere la «razionalizzazione»; in questo scenario si colloca la proposta Svimez di valutare la capacità dell'Irpef come strumento di finanziamento degli enti. Secondo Antonini, «lo spirito del federalismo è avvicinare governanti e governati, però se un presidente di regione (Renata Polverini, ndr) ci mette sei mesi a capire i buchi nel bilancio», viene tradito uno dei punti cardine della legge 42, migliorare la trasparenza dei conti.

Uno studio della cna

La cedolare secca premia i redditi alti

La cedolare secca premia i redditi alti. Diventa sempre più profittevole, infatti, all'aumentare del reddito complessivo dichiarato. Inoltre, specialmente a decorrere dal 2014, cioè dalla piena attuazione del federalismo fiscale municipale, la stipula dei contratti di locazione a canone concordato resta conveniente solamente per coloro che dichiarano un reddito complessivo inferiore a 28 mila euro. Lo evidenzia uno studio Cna, che sarà presentato il 2 dicembre prossimo a Roma in occasione del Convegno sul federalismo fiscale (via Guattani 11, sala Basevi). Con la cedolare il contribuente che concede in affitto un immobile ad uso abitativo sa che entrerà nelle sue disponibilità: il 78% del canone annuo, nelle ipotesi di stipula di un contratto di locazione generico (primo periodo; l'80% del canone annuo, nelle ipotesi di stipula di un contratto a canone concordato di cui agli artt. 2, comma 3, e 8 della legge 431/98. Il cittadino non dovrà più preoccuparsi di pagare ogni anno l'imposta di registro sul contratto di locazione; tutto il tributo è versato entro gli stessi termini di versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione annuale delle imposte sui redditi. L'imposta sostitutiva del 22% (20% di cedolare + 2% di imposta di registro che rimarrebbe fino al 31 dicembre 2013), ovvero anche l'aliquota agevolata del 20%, determina un livellamento verso il basso dell'imposizione diretta sui redditi provenienti dagli affitti, concedendo forti risparmi ai contribuenti con redditi marginali molto elevati, a fronte di pochi risparmi o, forse, anche una perdita netta per i contribuenti con reddito complessivo nella parte bassa degli scaglioni Irpef. Qualora dall'applicazione della cedolare secca emergesse un aggravio di imposizione, il contribuente sarebbe spinto ad restare nel regime ordinario. I calcoli, ovviamente, devono essere effettuati considerando in modo separato i canoni emergenti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo generici, e quelli emergenti dai contratti a canone concordato di cui agli artt. 2, comma 3, e 8 della legge n. 431/98. Infatti, nella determinazione dell'aliquota effettiva attuale di imposizione sui canoni di locazione occorre considerare, sia la deduzione forfetaria del 15% prevista per la stipula di contratti di locazione generici, sia l'ulteriore deduzione agevolata del 30% prevista per chi stipula contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato. Sempre con riferimento ai contratti a canone concordato è poi previsto che l'imposta di registro si rende applicabile sul 70% dell'imponibile. In Tabella si mettono a confronto le diverse forme di imposizione in ragione dei diversi scaglioni Irpef di riferimento.

Un bollino blu per l'estimo e le valutazioni immobiliari

Estimo e valutazioni immobiliari con il bollino blu. A garantire la qualità e il rispetto di determinati standard intervengono le linee guida siglate ieri a Roma tra l'Abi, l'Associazione bancaria italiana e i Consigli nazionali di periti industriali, geometri, agronomi e forestali, agrotecnici, ingegneri e architetti. L'obiettivo è quello di offrire criteri di omogeneità per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie. Il tutto all'insegna della trasparenza e dell'efficienza rispondendo nello stesso tempo ai principi introdotti nella istruzioni della Banca d'Italia che sono state redatte tenendo conto delle indicazioni contenute negli standard di valutazione internazionale e del codice delle valutazioni immobiliari. L'esigenza di introdurre una serie di criteri di omogeneità in questa materia è avvertita da tempo a vari livelli, sia con riferimento specifico agli indicatori di superficie o di volume, alle metodologie di valutazione adottati (per capitalizzazione del reddito o per stima comparativa) e allo stesso concetto di valore che per il livello di professionalità dei periti incaricati della valutazione. L'obiettivo che si intende perseguire è di introdurre principi operativi che consentano di eseguire valutazioni degli immobili a garanzia dei crediti secondo parametri di certezza del prezzo e trasparenza nei confronti di tutti gli stakeholders sia privati ai clienti mutuatari alle agenzie di rating che istituzionali dalla Banca d'Italia all' Agenzia delle entrate, nell'ottica di concorrere a modernizzare il mercato del credito, rendendolo più efficiente, dinamico ed integrato a livello Europeo. La trasparenza e la corretta valutazione degli immobili rappresenta un elemento essenziale per garantire la stabilità dell'industria bancaria sia nelle operazioni di erogazione dei crediti che nelle emissioni o nelle acquisizioni di titoli rivenienti da operazioni di cartolarizzazione e di obbligazioni bancarie garantite. Con questa intesa siglata tra l'Abi e gli ordini delle professioni tecniche le parti si impegnano, tra l'altro, a costituire presso l'Abi uno specifico tavolo di lavoro che si riunirà almeno due volte l'anno al fine di seguire gli sviluppi di analisi e di prassi a livello nazionale e internazionale inerenti la tematica della valutazione immobiliare e nello stesso tempo a dare attuazione e apportare aggiornamenti alle linee guida alla luce delle eventuali novità regolamentari o tecniche in materia.

Cota al lavoro per anticipare il Federalismo fiscale

«Sarà fondamentale non solo per la sanità ma per altri settori chiave» «Solo così sapremo quanto deve spendere una Asl o un ospedale»

IVA GARIBALDI

- È un Federalismo decente a quello che il governatore Roberto Cota è pronto a realizzare nel suo Piemonte. E intanto gioca d'anticipo sul fronte dei costi e delle spese standard che vuol definire al più presto partendo dalla sanità ma senza escludere di applicare il sistema anche in altri settori, come quello dei trasporti. «Il federalismo fiscale - dice Cota a margine del convegno sul patto di stabilità e crescita e l'Europa - deve essere assolutamente fatto per il bene del Paese». E lo strumento dei costi standard nella sanità «credo sarebbe opportuno estenderlo anche ad altri ambiti, primo fra tutti i trasporti». Cota sottolinea che «i costi standard introducono una regola che dovrebbe essere inserita in tutti i meccanismi relativi alle prestazioni al pubblico». Tra l'altro, ha aggiunto «la mancanza dei costi standard rende difficili anche i controlli sul territorio». Cota spiega di aver iniziato a lavorare insieme ai tecnici della sua regione «per anticipare l'applicazione del federalismo per la sanità che assorbe l'82% delle nostre risorse e costa circa 8 miliardi l'anno. Di fronte a queste cifre - prosegue - noi abbiamo due alternative: razionalizzare le spese oppure tagliare i servizi. Ma io non sono d'accordo e voglio tagliare le inefficienze e sapere quanto effettivamente costa una prestazione sanitaria. A questo punto saprò anche quanto deve spendere un'Asl o un ospedale». Cota sottolinea di «agire per l'interesse generale in azione è quello della rete degli ospedali: «il cittadino ha bisogno di un servizio capillare ed efficiente e non di duplice, di tutta la collettività e non per quello di pochi. Obiettivo è tutelare la salute dei cittadini». Un altro meccanismo che Cota intende cazioni. In sostanza deve avere a disposizione nel minor tempo possibile l'intervento sanitario di cui necessita». Cota applica il federalismo anche alla questione dei rifiuti che a Napoli si è trasformata nell'ennesima emergenza ribadendo la decisione di non essere disponibile ad accogliere l'immondizia campana: «è un segnale di responsabilità per quei territori che per anni hanno scaricato su Berlusconi responsabilità che invece erano e sono tutte da attribuire a loro. Il premier nell'affrontare le situazioni emergenziali ha sempre agito al meglio ma non dimentichiamo che poi le competenze ritornavano agli enti locali». Il rifiuto del Piemonte è legato anche a questioni contingenti: «noi abbiamo la raccolta differenziata - spiega Cota - e l'identificazione dei rifiuti. Mi sembra invece che dalla Campania arrivano come si dice "tal quali" quindi in maniera indifferenziata e noi avremmo parecchi problemi a smaltirli. E poi abbiamo un equilibrio precario nella provincia di Torino dove un termovalorizzatore non aprirà prima del 2012». E rispetto a chi, come il segretario del Pd accusa la Lega di essere irresponsabile Cota fa presente che «mica solo noi, la Lombardia e il Veneto abbiamo detto no. Ci sono anche le Marche, il Friuli, la Liguria e la Sardegna. Le altre ancora non si sono espresse. Ecco, fossi al posto di Bersani, prima di parlare riflettere su questi dati». E, infine, Cota rispedisce al mittente anche l'accusa che al Sud verrebbero mandati in maniera illegali i rifiuti pericolosi del Nord: «è l'ennesima sparata. Vorrei vedere dei dati un po' più circostanziati e poi ne parliamo. Intanto però vorrei che chi punta il dito contro di noi spiegasse prima perché in Campania la raccolta differenziata non raggiunge nemmeno il 10 per cento».

IL FEDERALISMO NON E' FALLITO

LUCA ANTONINI*

Caro direttore, l'editoriale di Luca Ricolfi «Federalismo, è già troppo tardi», esponeva alcune legittime preoccupazioni. Con Ricolfi ho un ottimo rapporto e spesso le sue osservazioni sono state preziose per cercare di orientare l'attuazione della delega sul federalismo fiscale. Rispetto però alla conclusione di quell'editoriale ho una visione diversa: ritengo che il federalismo fiscale, per come si sta strutturando nei decreti di attuazione, non sia per nulla fallito, ma rappresenti un decisivo e imprescindibile passo in avanti per la razionalizzazione del sistema istituzionale. Questo anche grazie agli ultimi tre decreti in arrivo: quello sull'armonizzazione dei bilanci (che metterà definitivamente fine proprio al problema di mancata omogeneità dei dati che Ricolfi lamenta), quello sul fallimento politico per chi dissesta un Ente e sul recupero dell'evasione fiscale (che è strutturato raccogliendo anche un'importante osservazione di Ricolfi), quello sulla perequazione infrastrutturale (che segnerà la fine di certi scempi clientelari delle risorse, indirizzandole verso gli investimenti di cui il Paese ha davvero bisogno). Questi ultimi tre decreti riformano aspetti che la proposta del Consiglio regionale della Lombardia non considerava, essendo invece incentrata su una forma semplicistica di perequazione delle capacità fiscali al 50%. La praticabilità politica di quella proposta, ovvero la possibilità che ottenesse il consenso della maggioranza parlamentare, era solo utopica; è in questo caso che, sostenendola, ci si sarebbe condannati al sicuro fallimento. Peraltro, vorrei cogliere l'occasione per chiarire che, se tutto procede, l'anno di entrata in vigore della intera riforma del federalismo fiscale sarà il 2011, non altre date. Già dal 2011 - anche se il timing dell'entrata a regime della riforma è articolato - ci sarà un effetto di cambiamento sia diretto, dovuto ad una immediata operatività già nell'anno (ad esempio la cedolare secca sugli affitti), sia indiretto, per il chiaro segnale di inversione di tendenza che viene sancito. Questo effetto non va sottovalutato. Ad esempio: i fabbisogni standard saranno gradualmente determinati dal 2011 al 2013, ma già da subito chi spende in eccesso sa che non può sfuggire al nuovo criterio che rende trasparenti gli sprechi. L'aspettativa di ripiani statali sulla sanità tramonta definitivamente appena sarà definitivamente approvato il decreto sull'autonomia regionale, anche se i nuovi poteri sul'addizionale Irpef partono dal 2013; il segnale è chiaro da subito: «Chi rompe paga». Infine ritengo utile precisare che ci sono forme di quel federalismo differenziato invocato da Emma Marcegaglia che possono non implicare il trasferimento di nuove risorse: la maggiore autonomia si ottiene semplicemente abolendo certe forme di controlli statali ad alta intensità burocratica che sono pleorici in Regioni che hanno alti indici di virtuosità.

*Presidente della Commissione per l'attuazione del Federalismo fiscale

Fondazione Spirito

«Federalismo ineludibile Servirà all'Italia per rimanere unita»

Più che una pecora nera, l'onorevole Teodoro Buontempo, presidente della Destra da sempre noto ai più con il nomignolo di "er Pecora", è parso una mosca bianca. È stato lui, infatti, l'unico fra i relatori del seminario "Il federalismo demaniale: quali opportunità e quali rischi per gli enti locali?" ad avanzare alcune perplessità (peraltro caute) sulle riforme di carattere federale a cui l'Italia sta accingendosi. Perplessità legate sia alle convinzioni ideali di Buontempo sia al pericolo che, in mancanza di un'apposita modifica della Costituzione, l'Italia possa andare incontro a una situazione di conflitto permanente tra lo Stato centrale e le varie entità preposte all'amministrazione del territorio. Organizzato dalla Fondazione Ugo Spirito nel contesto delle attività svolte dall'Osservatorio sul Federalismo Nazionale (che alla Fondazione fa capo), il seminario si è svolto ieri a Roma e ha visto la partecipazione, oltre che di Buontempo, di vari onorevoli ed esperti di federalismo, tra cui il professor Tommaso Edoardo Frosini e lo storico Giuseppe Parlato, che della Fondazione Ugo Spirito è il presidente e che ha moderato l'incontro. «Con questa prima iniziativa», spiega Parlato, «abbiamo aperto un ciclo di seminari che saranno rispettivamente dedicati al rapporto fra federalismo e Meridione, Roma capitale, sanità, beni culturali, istruzione, sicurezza, energia. Com'è emerso chiaramente quest'oggi, quello federale è un destino ineludibile per l'Italia ed è importante far capire il prima possibile che il federalismo sarà determinante proprio per tenere assieme il Paese, non certo per disgregarlo. Tanto più che siamo prossimi ai 150 anni dell'Unità». Sulla stessa lunghezza d'onda Frosini, ordinario di Diritto pubblico comparato presso l'Università suor Orsola Benincasa di Napoli: «Quello sul trasferimento di alcuni beni del demanio a Regioni e Province è solo il primo decreto attuativo di una legge delega con cui il governo applicherà l'articolo 119 della Costituzione sulle autonomie finanziarie». L'opinione di Frosini sull'operato del governo è positiva. «A me pare che l'esecutivo stia gestendo bene il processo di trasformazione in atto, coinvolgendo attivamente gli enti territoriali nelle decisioni. In questo modo si pongono le basi per evitare il ripetersi di quanto accaduto finora, ovvero che Regioni e Province ricorrano strumentalmente alla Corte costituzionale con l'unico scopo di sabotare leggi alla cui elaborazione non avevano preso parte». Sembra insomma che il federalismo sia l'unica ricetta valida per rimettere insieme i pezzi di un Paese che disgregato lo è già ora. Con buona pace dell'onorevole Buontempo. GIUSEPPE POLLICELLI

PUBBLICATE LE BASI IMPONIBILI DEGLI 8 MILA COMUNI ITALIANI IN VISTA DELLA TASSA SULLA CASA

La nuova Ici farà ricca la Capitale

I dati sul sito del Copaff, il Comitato per l'attuazione della riforma. A Roma 134 mld di imponibile, la metà a Milano

Andrea Bassi

La nuova tassa sulla casa, prevista dal decreto sul federalismo municipale per sostituire l'Ici dal 2014 in poi e finanziare così le casse dei Comuni, farà ricca soprattutto Roma. È uno dei primi dati che emerge dal titanico lavoro svolto dal Dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia e pubblicato sul sito del Copaff, il Comitato paritetico per l'attuazione del federalismo fiscale. I tecnici del Tesoro non solo hanno calcolato quale sarà l'ipotetica base imponibile sulla quale applicare l'aliquota della nuova imposta sul possesso degli immobili, ossia 1.668 miliardi di euro (si veda anche MF-Milano Finanza di ieri), ma hanno anche calcolato puntualmente la suddivisione di questa cifra comune per comune, considerando il patrimonio immobiliare assoggettabile alla nuova tassa in ogni municipio d'Italia. Dai dati (si veda anche la tabella pubblicata in pagina) emerge che Roma ha a disposizione una base imponibile di ben 133,8 miliardi di euro, in pratica quasi il doppio rispetto ai 71,8 miliardi sui quali potrà contare Milano. Il dato della città guidata da Alemanno, molto probabilmente, è influenzato anche dal meccanismo di calcolo della base imponibile della nuova tassa sulla casa, che se da un lato esclude le abitazioni principali dall'altro include numerosi immobili che con la vecchia Ici non erano soggetti a tassazione, come quelli della Chiesa utilizzati per scopi commerciali, di cui ovviamente la Capitale è ricca. Dopo Roma e Milano, seppur molto distanziata, la terza città italiana per immobili tassabili risulta essere Torino, con una base imponibile teorica di poco più di 35 miliardi di euro. A seguire tutti gli altri capoluoghi: Napoli con 27,7 miliardi, Genova con 20,4, Firenze con 17,3 fino ai 5,7 miliardi di Cagliari, che chiude questa speciale classifica delle prime 20 città italiane. Il vero punto da stabilire, adesso, è l'aliquota della nuova imposta sugli immobili. Il gettito necessario da recuperare, come ha spiegato nei giorni scorsi il direttore del Dipartimento delle finanze, Fabrizia Lapecorella, è di circa 11,5 miliardi di euro. L'Ifel, l'Istituto per la finanza e l'Economia locale, aveva calcolato che partendo da una base imponibile di 1.668 miliardi, applicando un'aliquota teorica del 7,35 per mille il gettito per i Comuni sarebbe di 12,2 miliardi di euro. La tassa sul possesso degli immobili sarà solo uno dei tre pilastri sui quali poggerà il federalismo municipale. Gli altri due saranno la tassa sui trasferimenti degli immobili, che sostituirà le imposte di registro, ipotecaria, catastale, di successione, di donazione e di bollo, e la cedolare secca del 20% sui redditi da locazione immobiliare. Quest'ultima dovrebbe partire nel 2011 per i contratti a canone concordato per essere poi estesa, dal 2014, anche ai contratti liberi. Secondo i dati forniti alle Commissioni bilancio da Lapecorella, la cedolare secca sarebbe sostenibile dal punto di vista del gettito erariale grazie al recupero del sommerso. (riproduzione riservata)

Foto: Gianni Alemanno